

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Intermediari e disclosure obbligatoria delle operazioni fiscali sospette

di Davide Albonico

La **lotta alla pianificazione fiscale aggressiva** sta, oramai da qualche anno a questa parte, impegnando congiuntamente **OCSE e Unione europea**.

Tra le iniziative di maggior rilievo si segnala in particolare la spinta verso una maggiore trasparenza confluita:

- a livello OCSE nelle ***Mandatory Disclosure Rules*** del progetto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) **Action12**, recepite nel marzo 2018 nel ***Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures***; e,
- a livello unionale nella **Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018 (c.d. DAC 6)**, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 5 giugno 2018.

In particolare, la **Direttiva DAC 6**, in fase di recepimento anche in Italia, che è parte integrante del c.d. "pacchetto trasparenza" della Commissione dell'Unione Europea (elaborato in seguito ai lavori OCSE/G20 del progetto BEPS), ha quale scopo principale quello di **mettere tempestivamente a disposizione delle Amministrazioni finanziarie informazioni sui meccanismi transfrontalieri considerati potenzialmente aggressivi** scoraggiandone così l'attuazione.

La figura chiave sarà quella degli **intermediari (consulenti, banche, avvocati, fiduciari, intermediari finanziari che abbiano ideato, commercializzato o promosso gli schemi elusivi sospetti ovvero fornito i mezzi per consentire al contribuente di concretizzarli e ottenerne i benefici)**, i quali saranno di fatto i destinatari dei nuovi obblighi di comunicazione dei dati relativi a **schemi ed accordi transnazionali posti in essere dal contribuente** a fini meramente **elusivi**.

Con l'attuazione di tale direttiva si è anche voluto anche porre rimedio ai tentativi di aggiramento degli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa del **Common Reporting Standard (CRS)** e dell'**identificazione del beneficiario effettivo**.

In tema di scambio di informazioni, a livello europeo, di notevole importanza è la **Direttiva (UE) 2011/16**, che ha completamente rinnovato, dopo più di trent'anni, le forme di **cooperazione amministrativa tra gli Stati membri**. Nel corso degli anni sono state apportate sei diverse modifiche a tale Direttiva, ciascuna di queste contraddistinte dalla sigla DAC, nella direzione di uno **scambio automatico di informazioni tra Paesi anche senza una specifica**

richiesta.

L'**Unione europea**, nel definire le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano per garantire lo scambio di informazioni in ambito tributario con il fine di **prevenire e contrastare fenomeni di evasione fiscale internazionale**, ha così introdotto:

- uno standard comune di comunicazione di informazioni (**Common Reporting Standard** – c.d. CRS) che prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari di cui sono titolari persone fiscalmente non residenti;
- un obbligo di informazioni sui *ruling* preventivi internazionali
- uno scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese delle imprese multinazionali (**Country by Country Reporting** – c.d. CBCR).

In tale contesto si è inserita la **Direttiva (UE) 2018/822** che ha, in ultimo, modificato la **Direttiva (UE) 2011/16**, stabilendo che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie per **imporre agli intermediari la comunicazione alle autorità competenti di informazioni sulle operazioni transfrontaliere di cui sono a conoscenza**.

Come detto, tale direttiva è attualmente **in fase di recepimento nel nostro ordinamento** attraverso lo **schema di decreto legislativo** già posto in consultazione qualche mese fa.

Da una prima lettura di quest'ultimo è evidente come l'intenzione del legislatore sia quella di **chiarire alcuni concetti chiave** di tale disciplina:

- viene precisato cosa si intende per **meccanismo transfrontaliero**, ovvero uno schema, un accordo, stipulato tra soggetti non tutti fiscalmente residenti in Italia in grado di alterare le corrette procedure relative allo scambio automatico di informazioni o all'identificazione del titolare effettivo, determinando così un **indebito vantaggio fiscale**;
- gli **intermediari** coinvolti nell'operazione sono i soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate, **solo nella misura in cui** ne sono a **conoscenza**, ne sono in **possesso** o ne hanno il **controllo**;
- vengono definite puntualmente e dettagliatamente le **informazioni da comunicare** all'Agenzia delle entrate;
- vengono chiariti i **termini di comunicazione delle informazioni**, ovvero entro 30 giorni a decorrere:
 - dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero è reso disponibile per la sua attuazione; ovvero
 - dal giorno seguente a quello in cui sono state fornite, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza per l'attuazione del meccanismo transfrontaliero;
- le **modalità per la comunicazione** delle informazioni saranno definite con **provvedimento** del direttore dell'Agenzia;
- viene stabilito che gli intermediari possono effettuare una **trasmissione cumulativa** all'Agenzia delle entrate entro il 31 agosto 2020 con le informazioni relative ai

meccanismi transfrontalieri di cui è stata avviata l'attuazione tra il 25 giugno 2018 e il 1° luglio 2020;

- vengono previste **specifiche disposizioni anche a carico dell'Agenzia**, per garantire l'effettivo scambio di informazioni tra autorità fiscali, che dovrà trasmettere le informazioni ricevute da parte degli intermediari alle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e delle giurisdizioni estere diverse da quelle dell'UE.

Sono però ancora molteplici i **profili di criticità**, sollevati in particolare dagli addetti ai lavori nell'avvenuta procedura di consultazione, che vanno dalla **corretta valutazione del potenziale elusivo degli schemi posti in essere** alle **modalità tecnico/operative di raccolta ed invio delle informazioni**.

Seminario di specializzazione

LA DISCIPLINA CFC E IL RIMPATRIO DEGLI UTILI ESTERI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)